



Comune di San Zenone degli Ezzelini

Provincia di Treviso

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31.12.2019 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **21:00 circa**, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei componenti che seguono:

MARIN FABIO	P	PALLARO SERENA	P
PELLIZZARI BRUNO	P	FRIGHETTO ELENA	P
RECH GIULIO	P	SILVESTRI FIORENZO	P
BORDIGNON ESNEDEA	P	PELLIZZARI PIETRO	P
ZILIOFFO STEFANIA	P	TOMMASI ALAIN	P
SCREMIN ANDREA	P	GHEÑO EVER	P
GRASSOTTO VALENTINO	P		

Presiede il Sindaco **MARIN FABIO**.

Partecipa il Segretario Comunale **ORSO PAOLO**.

Il Sindaco, constatato che il Consiglio Comunale è costituito in numero legale, dichiara aperta la seduta e apre la discussione sulla proposta in oggetto indicata.

Si dà atto che è presente l'assessore esterno Sig. TOMBOLATO Filippo.

IL CONSIGLIO COMUNLE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26.09.2017 – esecutiva ai sensi di legge, il Comune di San Zenone degli Ezzelini aveva approvato ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società e partecipazione pubblica” la ricognizione straordinaria delle società partecipate possedute;
- con la stessa delibera consiliare erano state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;
- l'esito della ricognizione di cui sopra è stato comunicato al MEF, con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (<https://portalesoro.mef.gov.it/>) e alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo di Venezia con nota del 13 ottobre 2017 prot. n. 12194.

CONSTATATO che:

- nella citata ricognizione il Comune di San Zenone degli Ezzelini ha proposto agli altri azionisti l'incorporazione di Asco Holding Spa in Asco Piave Spa, società quotata e non soggetta al T.U.S.P. con un piano di fusione da approvarsi entro il 23.03.2018;
- il Segretario Comunale con nota del 23 ottobre 2017, prot. 12.689, ha ricordato tale data ad Asco Holding Spa ma non si è verificato quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio Comunale di San Zenone e nessun progetto di fusione in Asco Piave Spa è stato proposto da Asco Holding Spa;
- per contro a seguito dell'approvazione di alcune modifiche statutarie, attualmente efficaci, da parte dell'Assemblea dei Soci di Asco Holding, nella direzione opposta alla fusione con Asco Piave Spa, il Comune di San Zenone degli Ezzelini con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 04.08.2018 ha esercitato il diritto di recesso da tale società in quanto contrario alla modifica dello Statuto, ritenuta non risolutiva dei problemi in essere. Ciò dopo che il Consiglio Comunale di San Zenone degli Ezzelini con la deliberazione n. 13 del 21.07.2018 aveva dato mandato al Sindaco a esprimere voto contrario alla modifica dello Statuto societario nella seduta assembleare del 23.07.2018. Il recesso dalla società Asco Holding da parte del Comune di San Zenone degli Ezzelini è stato quindi la conseguenza del voto contrario alla riorganizzazione - modifica dello Statuto e alla creazione della “holding pura”, organizzazione non ritenuta in linea con il c.d. “decreto Madia”.

CONSIDERATO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 31.12.2019 si è proceduto alla razionalizzazione delle società partecipate al 31.12.2018.

RILEVATO che:

- per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31.12.2020 il Comune deve provvedere alla razionalizzazione periodica delle Società dallo stesso possedute alla data del 31.12.2018;
- l'applicativo *Partecipate del Portale Tesoro* in data 21.11.2019 ha pubblicato le Linee Guida condivise con la Corte dei Conti, onde procedere al presente provvedimento e, in tali Linee Guida, si stabilisce che i dati dovranno essere pubblicati nell'applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro dal 01.01.2021, quindi dopo l'approvazione della presente proposta di deliberazione.

EVIDENZIATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. sono riconducibili alle categorie escluse di cui all'art. 4 c. 1;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse di cui all'art. 4 commi 2 e 3 T.U.S.P.;
3. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P., non ravvisando la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
4. si tratta di società (ai sensi dell'art. 20 c. 2):
 - a) che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) che, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. 175/2016, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
 - e) diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- f) per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) per le quali si rilevi la necessità di aggregazione e/o altre operazioni di razionalizzazione.

CONSIDERATO:

che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

che il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;

che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 5.000,00 a un massimo di € 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminato dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti.

RILEVATO che in caso di mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 5.000,00 a un massimo di € 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti.

RICHIAMATI:

- l'orientamento della Struttura di Monitoraggio e Controllo delle partecipazioni Pubbliche del **15.02.2018** in merito alla nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in base al quale:
la "Pubblica Amministrazione", quale ente che esercita il controllo, è stata intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numeri 1), 2) e 3), faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente;
- la delibera n. 122 del 15.10.2018 della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, la quale considera società a controllo pubblico, soggette quindi agli adempimenti e agli obblighi previsti dal T.U, le società partecipate essenzialmente da enti pubblici con quote minime (e quindi singolarmente ininfluenti). La stessa invita i singoli enti soci:
 - a formalizzare l'esercizio del controllo congiunto ai fini del monitoraggio e del controllo di cui al D.Lgs. 175/2016;
 - a tenere conto delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di società e/o di organismi controllati congiuntamente, anche ai fini dell'adempimento di cui all'art. 20 D.Lgs. 175/2016.

VISTE le risultanze degli atti istruttori compiuti dai servizi comunali competenti, ed in particolare le analisi e le valutazioni di carattere economico, societario, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente.

VERIFICATO che in attuazione delle misure di alienazione – razionalizzazione approvate alla data 30.09.2017, ribadite il 29.12.2018 e successivamente il 31.12.2019 risultano mantenute la quasi totalità delle quote di partecipazione del Comune di San Zenone degli Ezzelini e precisamente, con l'eccezione di Asco Holding Spa, dalla quale il Comune ha esercitato il diritto di RECESSO, quelle relative alle seguenti società:

La Società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.

- a) esercita attività istituzionale di rilevante e primario interesse per la collettività in quanto la società si occupa della gestione del servizio idrico integrato a seguito di affidamento da parte dell'autorità d'ambito;
- b) l'ente di governo dell'ambito è il Consiglio di Bacino Veneto Orientale costituito in data 29.05.2013 a seguito di convenzione tra gli enti locali partecipanti. Lo stesso espleta le funzioni di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011, tra cui l'affidamento del servizio;
- c) nel corso del 2017 ha provveduto all'incorporazione delle precedenti società gestori del servizio: Servizi integrati Acqua S.r.l. e Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. (atto di notaio Rep. n. 769 del 29.07.2017);
- d) è da intendersi società quotata avendo emesso strumenti finanziari (Hydrobond - mercato Extra Mot PRO). La società, congiuntamente ad altri gestori del servizio idrico integrato, ha presentato ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento dell'orientamento del 22.06.2018 del Mef sulla "nozione di mercato regolamentato contenuta nella definizione di 'società quotate' di cui all'art. 2 del D.Lgs. 10 agosto 2016 n. 175";
- e) sono in atto importanti piani di investimenti per il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture di acquedotto - fognature e depurazione. Ciò tramite la partecipata VIVERACQUA che ha consentito di accedere a finanziamenti a lungo termine e all'uopo destinati (operazioni HYDROBOND I e II);
- f) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, avendo la società conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 40 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale

richiesto di € 500.000,00 ex art. 26 c. 12 quinquies TUSP) e occupando, nel 2019, 277 dipendenti (259 nell'esercizio precedente);

g) non risultano perdite negli ultimi cinque esercizi:

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

Anno	Risultato d'esercizio
2019	1.145.561,00
2018	3.089.983,00
2017	1.980.085,00
2016	3.103.178,00
2015	3.896.158,00

h) per le motivazioni sopra esposte la partecipazione del Comune di San Zenone degli Ezzelini nella società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l. soddisfa i requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento, inoltre la società non ricade in nessuna delle ipotesi dell'art. 20, comma 2, del medesimo decreto;

i) esito della ricognizione: mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

La Società MOBILITÀ DI MARCA S.p.A.

a) esercita attività strettamente necessaria alle proprie finalità istituzionali nonché di servizio di interesse generale in quanto la società si occupa di trasporto pubblico locale provinciale, intercomunale (nonché all'interno del territorio del Comune di San Zenone degli Ezzelini);

b) con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1915 del 28.10.2014, ai sensi dell'art. 3bis del D.L. n. 138/2011 è stato riconosciuto "l'Ente di Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana" quale ambito territoriale ottimale e omogeneo di Treviso;

c) sono già stati posti in essere interventi di razionalizzazione tra cui: fusione per incorporazione di CTM Servizi S.r.l. e Marca Riscossioni S.p.A. in Mobilità di Marca S.p.A. che ha prodotto un aumento del capitale sociale fino a € 23.269.459,00;

d) si è in tal modo adempiuto alle prescrizioni previste dal comma 611 della Legge n. 190/2014 (e ora dal D.Lgs. n. 175/2016). È attualmente in corso un piano industriale per l'affidamento, tramite gara a doppio oggetto, del servizio di TPL. L'operazione dovrebbe portare ad un incremento del capitale di Mobilità di Marca, sottoscritto dal partner industriale aggiudicatario per una quota societaria pari al 30%;

e) risulta una perdita nell'ultimo anno

MOBILITÀ DI MARCA S.P.A.

Anno	Risultato d'esercizio
2019	-840.731,00
2018	24.897,00
2017	168.999,00
2016	81.188,00
2015	122.053,00

f) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, avendo la società conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 45 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro 500.000,00 ex art. 26 c. 12 quinquies TUSP) e occupando, nel 2019, 599 dipendenti (577 nell'esercizio precedente);

g) per le motivazioni sopra esposte la partecipazione del Comune di San Zenone degli Ezzelini nella società MOBILITÀ DI MARCA soddisfa i requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento, inoltre la società non ricade in nessuna delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto;

h) esito della ricognizione: Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

CONSIDERATO inoltre che il Comune di San Zenone degli Ezzelini alla data del 31.12.2019, partecipa anche:

➤ al CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE - non compreso nella presente ricognizione.

Lo stesso è costituito da Comuni con una partecipazione proporzionale al numero degli abitanti e compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato.

➤ al CONSIGLIO DI BACINO PRIULA - non incluso nella presente ricognizione

il Consiglio di Bacino Priula è da intendersi quale ente di governo e regolazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della normativa statale (art. 3-bis, comma 1-bis, decreto legge n. 138/2011) e regionale (legge 31.12.2012, n. 52), costituito mediante incorporazione/fusione dei Consorzi Priula e Treviso Tre con decorrenza 1° luglio 2015;

tramite quest'ultimo il Comune di San Zenone degli Ezzelini partecipa al capitale della società Contarina S.p.A. che ha per oggetto il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, attività strettamente necessaria all'esercizio delle finalità dell'ente e di servizio d'interesse generale. La quota di partecipazione è indiretta essendo totalmente partecipata dal Consiglio di Bacino Priula.

In tali sedi (Consiglio di Bacino Veneto Orientale e Consiglio di Bacino Priula) saranno valutate le apposite misure di razionalizzazione legale alla gestione del servizio come confermato dalle *Linee Guida Mef – Corte dei Conti pubblicate sul portale-Tesoro il 26/10/2020*.

RITENUTO per quanto sopra di mantenere le partecipazioni nelle seguenti Società in quanto necessarie al perseguimento delle finalità dell'ente, evidenziando le sotto riportate misure di razionalizzazione da approntare e da monitorare, anche riguardo alle partecipazioni indirette:

Ragione Sociale	Oggetto Sociale	Capitale Sociale	Quota di partecipazione	Misure di razionalizzazione da approntare e da monitorare:	Partecipazione Indirette
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili e diversi, fognatura e depurazione (servizio idrico integrato)	€ 2.792.631,00	1,5835%	Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016. Da monitorare inoltre la gestione dei crediti deteriorati o di dubbia esigibilità	Società senza scopo di lucro che svolgono servizi di committenza: VIVERACQUA (Segue i piani di investimento (tramite Hydrobond) per miglioramento e potenziamento delle infrastrutture di acquedotto
MOBILITA' DI MARCA SPA	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	€ 23.269.459,00	0,30%	Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016. Da valutare nelle sedi apposite le azioni di razionalizzazioni opportune in merito alle partecipate FAP e STI anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni e incorporazioni	F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA' PER AZIONI (È attivo un contratto di rete di imprese con l'ATVO S.p.A. denominata "Rete Trasporti Pubblici del Veneto Orientale", alla quale hanno aderito le società Jtaca srl di Lido di Jesolo, la partecipata ATVOPARK spa, Martini Bus Srl e La Linea S.p.A.) S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI SPA (Svolge Servizi in sub affidamento per le società socie e Servizi scuolabus.)

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 04.08.2018 è stato esercitato il diritto di recesso da Asco Holding Spa e l'importo delle relative quote è stato corrisposto solo nel mese di aprile 2019 a causa di problemi burocratici.

DATO ATTO che il GAL Altamarca Trevigiana non è più oggetto di razionalizzazione come risulta da nota prot. n. 390/19 del 02.12.2019 (pervenuta il 16.12.2019 – prot. n. 15172) e da nota prot. n. 421/19 del 16.12.2020 (pervenuta il 16.12.2020 – prot. n. 16168).

PRESO ATTO che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del T.U.S.P.

DATO ATTO che sulla presente proposta è stato acquisito il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (n. 20/2020).

UDITO l'intervento del SEGRETARIO COMUNALE che illustra l'argomento specificando che si tratta di società partecipate con un buon utile ed una buona situazione. L'unica criticità può sorgere a causa del Covid per i conti della MOM in quanto gli autobus girano praticamente vuoti; però in questo ambito lo Stato sta intervenendo per il ripiano dei debiti. Evidenzia gli utili conseguiti da ATS che si spera consentiranno in futuro una politica tariffaria in diminuzione.

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

CON votazione nominale espressa a voce e a video dai n. 13 consiglieri votanti su n. 13 presenti:

- favorevoli n. 11,
- contrari n. 0,
- astenuti n. 2 (Tommasi - Gheno),

D E L I B E R A

1. Di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2019, accertandole come dai dati sopra riportati, secondo le *Linee Guida Mef – Corte dei Conti*.
2. Di mantenere, per le motivazioni indicate in premessa, e fatti salvi gli interventi di razionalizzazione e contenimento della spesa su citati, la partecipazione nelle seguenti società:

PARTECIPAZIONE DIRETTA:

- a. **ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL**
- b. **MOBILITA' DI MARCA SPA.**

Per ASCO HOLDING Spa nell'agosto 2018 è stato deliberato il recesso (consiglio comunale n. 22 del 04.08.2018) e l'importo delle quote è stato corrisposto in denaro al comune di San Zenone degli Ezzelini nel mese di aprile 2019.

3. Di ribadire le seguenti misure di razionalizzazione da approntare in capo alle seguenti Società

Denominazione	Misura di razionalizzazione
MOBILITA' DI MARCA (0,30%)	Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016. Da valutare nelle sedi opportune le azioni di razionalizzazioni opportune in merito alle partecipate F.A.P. e S.T.I. anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni, incorporazioni o dismissioni. <i>Si precisa che sarà l'Ente di Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana ad esprimere gli ulteriori e opportuni indirizzi del caso esercitando lo stesso (ai sensi della deliberazione della Giunta del Veneto n. 1915 del 28.10.2014), le funzioni di: a) organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale, b) scelta della forma di gestione, c) determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, d) affidamento della gestione e relativo controllo e) pubblicazione della relazione che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.</i>
ALTO TREVIGIANO SERVIZI (1,5835%)	Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016. <i>Si precisa che sarà il Consiglio di Bacino Veneto Orientale ad esprimere gli ulteriori e opportuni indirizzi del caso.</i>

4. Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

5. Di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.
6. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti mediante apposito applicativo (Con.Te) e pubblicazione nell'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro dal 01.01.2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, con votazione nominale espressa a voce e a video dai n. 13 consiglieri votanti su n. 13 presenti:

- favorevoli n. 11,
- contrari n. 0,
- astenuti n. 2 (Tommasi - Gheno),

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

* * * * *

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MARIN FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORSO PAOLO

N. **85** registro pubblicazioni

PUBBLICAZIONE

(1° comma, art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi da oggi all'Albo Pretorio on line.

San Zenone, li 21-01-21

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to GIACOMELLI ANTONELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' DELIBERAZIONE

(3° comma, art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line del Comune ed E' DIVENUTA ESECUTIVA il _____

San Zenone, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82.

San Zenone, li 21-01-21

FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIPENDENTE INCARICATO